

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare e approvare, in nome della Comunità, talune misure nel quadro dell'attuazione di accordi internazionali di portata regionale relativi alla protezione dell'ambiente, di cui la Comunità è parte contraente

*COM(86) 563 def.**(presentata dalla Commissione al Consiglio il 2 dicembre 1986)**(86/C 324/04)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Comunità economica europea è parte contraente di accordi regionali nei settori della protezione dell'ambiente, riportati nell'allegato della presente decisione;

considerando che nella gestione corrente di questi accordi regionali la Commissione è chiamata a partecipare, in nome della Comunità, a conferenze che sono abilitate da questi accordi stessi ad adottare misure che fissano valori limite o obiettivi di qualità aventi, a seconda del caso, un carattere obbligatorio o facoltativo;

considerando che, per ragioni di efficacia e al fine di non frenare il processo decisionale e di attuazione degli accordi regionali di cui la Comunità è parte contraente, sarebbe utile, come risulta dall'esperienza finora acquisita, che la Commissione, tenendo conto della specificità degli accordi regionali, sia autorizzata a negoziare e approvare, in nome della Comunità e sulla base di una decisione generale del Consiglio, misure equivalenti o meno rigorose di quelle previste da atti comunitari;

considerando che quando si tratta per la Comunità di negoziare e approvare misure più rigorose delle norme comunitarie, queste disposizioni si applicano soltanto agli Stati membri che sono parti dell'accordo regionale, e che

pertanto se tutti gli Stati membri che si trovano nella regione interessata e che sono parti dell'accordo regionale in causa, e la Commissione che rappresenta la Comunità, convengono di accettare queste misure, dovrebbe essere possibile per la Commissione di negoziarle e di approvarle sulla base della presente decisione in nome della Comunità;

considerando che qualora non ci fosse accordo tra la Commissione e gli Stati membri, che sono parti dell'accordo regionale, sarà applicabile la procedura normale prevista all'articolo 228, paragrafo 1, del trattato;

considerando che qualora non fosse possibile definire in modo obiettivo e tenendo conto dei dati scientifici e tecnici disponibili se le misure da adottare nell'ambito di questi accordi regionali abbiano effetti meno rigorosi, equivalenti o più rigorosi di quelli previsti dalle norme comunitarie in vigore, sarebbe applicabile anche in questo caso la procedura normale per la negoziazione e l'approvazione di queste misure;

considerando che la presente decisione non modifica in alcun modo le norme sulla base delle quali sono definite le competenze esclusive della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare e approvare, in nome della Comunità, nel quadro degli accordi regionali in materia di protezione dell'ambiente riportati in allegato:

— misure equivalenti o meno rigorose di quelle previste da norme comunitarie,

- misure più rigorose di quelle previste da norme comunitarie nella misura in cui queste ultime prevedono la possibilità per gli Stati membri di adottare norme nazionali più rigorose e purché tutti gli Stati membri che si trovano nella regione interessata e che sono parti contraenti dell'accordo regionale in causa, e la Commissione che rappresenta la Comunità, siano d'accordo per negoziarle e approvarle.

Articolo 2

La Commissione conduce i negoziati di cui all'articolo 1 in consultazione con i rappresentanti degli Stati membri interessati e parti degli accordi regionali.

Essa fa immediatamente rapporto al Consiglio su qualsiasi difficoltà che dovesse sorgere e sui risultati finali di questi negoziati.

ALLEGATO

Convenzione di Barcellona

per la protezione del mar Mediterraneo dall'inquinamento (conclusa dalla Comunità il 25 luglio 1977, GU n. L 240 del 19. 9. 1977).

- Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del mar Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e aeromobili (concluso dalla Comunità il 25 luglio 1977, GU n. L 240 del 19. 9. 1977).
- Protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del mar Mediterraneo dovuto agli idrocarburi e ad altre sostanze nocive in caso di situazione critica (concluso dalla Comunità il 19 maggio 1981, GU n. L 162 del 19. 6. 1981).
- Protocollo relativo alla protezione del mar Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica (concluso dalla Comunità il 28 febbraio 1983, GU n. L 67 del 12. 3. 1983).
- Protocollo relativo alle zone specialmente protette del mar Mediterraneo (concluso dalla Comunità il 1° marzo 1984, GU n. L 68 del 10. 3. 1984).

Convenzione di Parigi

per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica (conclusa dalla Comunità il 3 marzo 1985, GU n. L 194 del 25. 7. 1985) nell'Atlantico del Nord-Est.

Accordo di Bonn

concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (concluso dalla Comunità il 28 giugno 1984, GU n. L 188 del 16. 7. 1984).

Convenzione relativa alla protezione del Reno

dall'inquinamento chimico (conclusa dalla Comunità il 25 luglio 1977, GU n. L 240 del 19. 9. 1977).

- Accordo addizionale all'accordo firmato a Berna il 29 aprile 1963 concernente la commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento (concluso dalla Comunità il 25 luglio 1977, GU n. L 240 del 19. 9. 1977).
-